

- le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso il Dipartimento di Prevenzione (piano vaccini, screening, ecc.);
- le prestazioni erogabili in esenzione in presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di attestato di esenzione), o per età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65anni), secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani.

Per tutte le altre situazioni (prestazioni di II livello, di diagnosi e cura, medicina riabilitativa e preventiva, alimenti speciali, presidi specifici, ecc.) si applicano le condizioni previste per il cittadino italiano. Nel caso in cui l'assistito non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket sanitario, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, è possibile applicare un codice di esenzione che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata (codice esenzione X01).

Assistenza sanitaria a minori stranieri



I minori, figli di cittadini stranieri extra-UE che non hanno il permesso di soggiorno o di cittadini comunitari privi di copertura sanitaria, e i minori non accompagnati, possono iscriversi al SSR e accedere alle stesse prestazioni dei minori italiani. Essi possono recarsi dal pediatra (fino a 14 anni) o dal MMG (14-18 anni). In tali casi l'iscrizione al SSR avrà scadenza annuale e potrà essere rinnovata annualmente fino al compimento del 18° anno di età.

* Assistenza sanitaria in regime di esenzione

● **I minori figli di immigrati extra-UE irregolari nella fascia di età fra 0 e 6 anni**, sono esonerati dal ticket sanitario (codice di esenzione validità nazionale: X23) per prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche.

● **Per minori non accompagnati fino a 18 anni** è prevista l'esenzione (codice validità nazionale: X24) per le prestazioni specialistiche.

Per le esenzioni X23 e X24 è necessaria la dichiarazione di indigenza da presentare agli sportelli competenti.

● **Indipendentemente dal reddito**, è prevista l'esenzione regionale per la spesa farmaceutica e le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i minori stranieri non regolarmente soggiornanti di età compresa fra 6 e 14 anni, (codice di esenzione: E11).

● **Per i minori regolarmente iscritti al SSR** è prevista l'esenzione per le prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA o dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro-sviluppo (codice esenzione: NPI).



dica32

Art. 32 (Costituzione) - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...

Brevi note informative per far valere il proprio diritto alla salute e alla cura

MIGRANTI: TUTELA DELLA SALUTE E CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO SANITARIO (parte 2)



* Codice ENI e altri regimi di accesso per il cittadino comunitario

Il codice ENI (Europeo Non Iscritto) è un codice che le regioni italiane rilasciano per garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che non sono iscritti o non possono essere iscritti al SSN (soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza alcuna attestazione di diritto di soggiorno e requisiti per l'iscrizione). Il codice ENI ha validità regionale.

● **Regione Lombardia non ha attuato l'utilizzo del codice ENI**, ma assicura l'accesso alle prestazioni sanitarie urgenti e necessarie ai cittadini comunitari non iscritti al SSN indicate dall'art. 35 del Testo Unico sull'Immigrazione, tra le quali le prestazioni relative alla tutela della salute dei minori, alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, alle campagne di vaccinazione e agli interventi di profilassi internazionale.

L'accesso al Servizio sanitario regionale è garantito anche quando il cittadino comunitario non iscritto al SSN è titolare di apposito *formulario europeo* per:

- cure programmate (Modello E112/S2 o SED S010);
- cure per infortunio sul lavoro o malattia professionale (Modello E123/DA1).

Il diritto di accesso ha validità per la durata indicata nello specifico Formulario che deve essere richiesto dal cittadino all'Autorità competente del proprio Paese UE di provenienza prima dell'ingresso in Italia. Se ciò non fosse avvenuto, l'ATS può richiederne il rilascio all'istituzione estera competente (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente).

● **Assistenza sanitaria in regime di solvenza.** Diversamente dai predetti casi, al cittadino UE non iscritto al SSN è garantito l'accesso a strutture pubbliche e private accreditate per prestazioni sanitarie ospedaliere urgenti (ambulatoriali, in regime di ricovero o di day hospital) o di elezione (visite mediche specialistiche o esami diagnostici) con il pagamento per intero delle relative tariffe regionali.

Ingresso e soggiorno per cure mediche di cittadino extra-UE

Il cittadino non appartenente all'UE che entra in Lombardia per cure mediche, con specifico visto, valido per un periodo massimo di 90 giorni, ottenuto presso l'ambasciata o il consolato italiano nel proprio paese di origine, deve fare richiesta di un permesso di soggiorno per cure mediche alla Questura entro i successivi 8 giorni dall'ingresso. A questo fine occorre presentare:

- la dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la sua durata;
- l'attestazione di avvenuto pagamento del deposito cauzionale, pari al 30% del costo presumibile della cura, e successivamente pagare il restante 70% alla struttura sanitaria;
- la documentazione comprovante la disponibilità di risorse per le spese di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, nonché di rimpatrio, per se stesso e l'eventuale accompagnatore.

Il permesso di soggiorno non dà diritto all'iscrizione al servizio sanitario, avrà una durata pari alla durata presunta del trattamento sanitario ed è rinnovabile finché persistono le esigenze terapeutiche del caso.

● **Interventi umanitari autorizzati.** Sono previsti a favore di cittadini extra-UE ingressi autorizzati dal Ministero della Salute o dalla Regione nell'ambito di interventi umanitari per usufruire di assistenza sanitaria, con oneri a carico del Ministero della Salute o della Regione. Il Ministero individua le strutture idonee all'erogazione delle prestazioni. La Regione autorizza prestazioni di alta specializzazione a cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono, o non sono facilmente accessibili, competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche e gravi patologie.

Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno

L'immigrato non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno ha diritto, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 286/1998, di ricevere le cure sanitarie nelle strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSR.

* Rilascio del codice STP

La struttura sanitaria che eroga le prestazioni rilascerà all'assistito senza permesso di sog-



giorno il **tesserino con codice S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente)**, valido sei mesi, rinnovabile. Il codice STP non dà diritto all'iscrizione al SSN e non è ad essa equiparabile. Pertanto questi assistiti non possono accedere ai Medici di Assistenza Primaria, né ai servizi di Guardia Medica (Continuità Assistenziale).

Il codice STP può essere rilasciato solo a cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea o allo spazio europeo (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), presenti irregolarmente sul territorio nazionale. Non può altresì essere rilasciato a:

- cittadini stranieri extracomunitari provenienti da Stati convenzionati (Argentina, Australia, Brasile, Capo Verde, Serbia-Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia) aventi diritto al rilascio dei modelli previsti dalle rispettive Convenzioni bilaterali;
- cittadini stranieri extracomunitari in possesso di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, sia nel caso in cui questo dia diritto all'iscrizione al SSN sia che questo non comporti l'iscrizione (la prestazione dovrà essere erogata in regime di solvenza);
- cittadini stranieri extracomunitari presenti in Italia con visto/timbro di ingresso (per turismo, affari, visita, ecc.) in corso di validità (la prestazione dovrà essere erogata in regime di solvenza).

La richiesta del tesserino STP e l'accesso alle cure urgenti e essenziali da parte di stranieri irregolari non comporta alcuna segnalazione alle autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani (art. 35 comma 5, TUI).

Con il codice STP sono erogate le seguenti prestazioni:

- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, assicurando all'assistito il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso;
- le cure essenziali (prestazioni diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti);
- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela della salute del minore, fino al compimento del 18° anno di età; vaccinazioni secondo la normativa, interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive);
- assistenza farmaceutica;
- assistenza protesica.

L'assistenza sanitaria tramite codice STP è erogata senza oneri a carico dei richiedenti per quanto concerne:

- le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa;
- le prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;